



ASSIBROKER^{srl}
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



ISTITUTO SICURO

langhirano@assibrokerpr.it

Capitolato D'Oneri Per La Copertura Del Rischio

FURTO

Istituto Scolastico
2022-2023

Redatto da Assibroker Consulting srl

Settembre 2022

SOMMARIO

CONTRAENTE:

UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DEI FABBRICATI NELLA DISPONIBILITA' DEL CONTRAENTE

<i>DEFINIZIONI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>DEFINIZIONI SPECIFICHE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>PATTUZIONI CONTRATTUALI</i>	<i>Pag.7</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>GESTIONE SINISTRO</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>SOMME ASSICURATE</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>FRANCHIGIE , SCOPERTI , LIMITI D'INDENNIZZO</i>	<i>Pag. 20</i>

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente :	Istituto Scolastico
Società:	L'impresa assicuratrice
Broker:	Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè Assibroker Consulting s.r.l. – nella persona del broker Rosa Graiani
Premio:	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte prestabilita di danno liquidabile ai termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione furto

- Fabbricati:** Per fabbricati s'intendono tutti gli immobili, incluse recinzioni e dipendenze (quali cortili, viali interni, box e simili) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati; dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile
- Contenuto, Arredamento, Attrezzature e Merci :** Per Contenuto, Arredamento, Attrezzatura e Merci si intende il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scoperte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti nei fabbricati, esclusi gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato compresi gli automezzi targati.
- Denaro e valori preziosi:** Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), titoli di credito, azioni, obbligazioni o qualsiasi altro titolo al portatore; francobolli, vaglia postali, valori bollati, metalli preziosi (oro e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, e tutto quello che rappresenti un valore sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e/o ne abbia la custodia.
- Oggetti d'arte e/o di particolare pregio:** Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri rari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, mobili, cose aventi valore artistico.
- Furto :** Il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Di Procedura Penale.
- Rapina :** Il reato così come definito dall'Art. 628 del Codice Di Procedura Penale e più precisamente la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
- Estorsione :** Il reato di cui all'Art. 629 del Codice Di Procedura Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Dipendenti :

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati a dipendenti :

- i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;
- i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea.

Primo Rischio**Assoluto:**

La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..

Mezzi di chiusura:

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 e terminerà alle ore 24 della data riportata sul frontespizio di polizza.

ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di durata annuale sarà rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell'Assicurato.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente le **“Norme che regolano l'assicurazione in generale”** sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Informazione sinistri
- 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
- 4) Interpretazione della polizza
- 5) Rinuncia al diritto di surroga
- 6) Dolo e Colpa grave
- 7) Coassicurazione e delega
- 8) Clausola broker

ART. 1 BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

ART. 2 INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza precisata in gara.

ART. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

ART. 5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato nonché nei confronti di Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.

ART. 6 DOLO E COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:
dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera in genere, persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, sorveglianti, custodi, incaricati della sorveglianza in genere e/o persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere.
Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

ART. 7 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche _____ in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 8 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.
La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) 1). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 3 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 4 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, che colpisca bei sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno fermo quant'altro previsto dalla presente polizza a ciascun avente diritto.

ART. 5 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze, direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge, art. 1910 C.C. Si esonera il contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società da polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza

ART. 6 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione.

ART. 7 VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Contenuto, Arredamento, Attrezzature, Merci" è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

ART. 8 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART.9 ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dello stesso, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Le condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente le “Norme che regolano l’assicurazione Furto” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti prestazioni aggiuntive e/o particolari:

- 1) Rapina
- 2) Estorsione
- 3) Furto con destrezza
- 4) Garanzia Portavalori
- 5) Enti presso terzi
- 6) Enti all’aperto
- 7) Guasti cagionati da ladri
- 8) Spese peritali
- 9) Oggetti d’arte
- 10) Beni trasportati
- 11) Indumenti, beni, mezzi di locomozione del personale nell’ambito delle sedi dell’assicurato
- 12) Spese di recupero
- 13) Operazioni peritali
- 14) Furto in occasione di incendio, eventi naturali e/o socio-politici
- 15) Furto da parte dei dipendenti fuori dall’orario di lavoro
- 16) Locali goduti promiscuamente dalla’assicurato e da terzi
- 17) Deroga al singolo rischio
- 18) Aggravamento del rischio
- 19) Diminuzione dei valori assicurati
- 20) Esonero denuncia altre assicurazioni
- 21) Insufficienza dei mezzi di chiusura
- 22) Furto con scasso interno
- 23) Sinistri precedenti
- 24) Pagamento del sinistro senza certificato di chiusa indagine preliminare
- 25) Reintegro automatico in caso di sinistro

ART.1 RAPINA

Le garanzie sono estese alla rapina, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell’apposita “scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo” alla voce Rapina.

ART.2 ESTORSIONE

L’assicurazione è estesa al caso in cui l’Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.

ART.3 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa anche al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Furto con destrezza.

ART.4 GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza Partita 3, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- il furto e la rapina commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Portavalori.

ART.5 ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 10%, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Enti presso Terzi.

ART.6 ENTI ALL'APERTO

S'intendono assicurati, nell'ambito dei fabbricati, delle sedi operative e di ogni altro impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, gli enti garantiti anche se posti all'aperto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Enti all'aperto.

ART.7 GUASTI CAGIONATI DA LADRI

La garanzia si intende estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri, agli enti assicurati nonché ai locali, loro pertinenze, compresi fissi, infissi ed impianti, in cui gli stessi Enti si trovino, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, sino alla concorrenza del massimale previsto nella partita 4; con l'applicazione della relativa franchigia.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Guasti cagionati da ladri.

ART.8 SPESE PERITALI

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di €. 10.000,00 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese peritali.

ART.9 OGGETTI D'ARTE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto inerenti gli oggetti d'arte, anche se di proprietà di terzi.

S'intendono per tali quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri vari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, mobili, cose aventi valore artistico.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Oggetti d'arte.

ART.10 BENI TRASPORTATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto durante il trasporto dei beni assicurati alla Partita 1, in occasione di Convegni o Congressi organizzati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Beni trasportati.

ART.11 INDUMENTI, BENI E MEZZI DI LOCOMOZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI DELL'ASSICURATO

Nella garanzia prestata con la partita n. 1 si intendono compresi i mezzi di locomozione, beni e indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito delle sedi operative e relative pertinenze del Contraente, semprechè gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Indumenti, beni e mezzi di locomozione del personale.

ART.12 SPESE DI RECUPERO

La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese di recupero.

ART.13 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

ART.14 FURTO IN OCCASIONE DI INCENDIO, EVENTI NATURALI E/O SOCIO-POLITICI

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, quali terremoti, inondazioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, incendio, esplosioni e scoppi, eventi socio-politici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART.15 FURTO DA PARTE DEI DIPENDENTI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

La garanzia si estende anche nei casi in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia un incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna ai locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ART.16 LOCALI GODUTI PROMISCUAMENTE DALL'ASSICURATO E DA TERZI

Qualora i locali contenenti cose assicurate siano goduti anche da Terzi, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i Terzi suddetti ed i loro dipendenti.

ART.17 DEROGA AL SINGOLO RISCHIO

Sono considerati come costituenti un unico rischio i beni assicurati in polizza, anche nelle sedi distaccate dell'Istituto in città o in provincia.

ART.18 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verificano per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

ART.19 DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

ART.20 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

ART.21 INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito come da "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Insufficienza dei mezzi di chiusura.

ART.22 FURTO CON SCASSO INTERNO

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto con scasso di porte,armadi,cassetti vari all'interno dell'Istituto anche in assenza di violazioni delle difese esterne.

ART.23 SINISTRI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

ART.24 PAGAMENTO DEL SINISTRO SENZA CERTIFICATO DI CHIUSA INDAGINE PRELIMINARE

La Società si impegna a pagare il sinistro anche in assenza di certificato di chiusa indagine preliminare. L'Assicurato si impegna a presentare tale documento non appena possibile ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

ART.25 REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI SINISTRO

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro, il capitale assicurato alle partite tutte si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

ART. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo.
- b) fornire alla Società, non appena possibile una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.3 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residui, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società o dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

ART.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti,
 - b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 e 3 della presente sezione
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6 EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) la Società, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

ART. 7 MASSIMO INDENNIZZO

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero durante l'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla sezione III e IV fermi i limiti di franchigie e scoperti.

ART. 8 FRANCHIGIA E SCOPERTO

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nella Tabella Franchigia/Scoperti/limiti di indennizzo, restando tale importo

sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

ART.9 PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.

ART.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

PARTITE***SOMME DA ASSICURARE***

1) Contenuto, arredamento, attrezzature, merci	€
2) Denaro e valori:	
a) in mezzi di custodia (armadio corazzato e/o cassaforte)	€
b) fuori di mezzi di custodia di cui sopra	
Limite per denaro, valori e preziosi € 2.000,00	€
3) Portavalori	€
4) Guasti cagionati da ladri	€
5) Oggetti d'Arte	€

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Garanzie	Franchigie/Scoperti Per sinistro	Limiti di indennizzo
Enti presso terzi Art. 5 Sezione IV	€ 150,00	10% della partita 1
Enti all'aperto Art. 6 Sezione IV	€ 200,00	€ 15.000,00
Spese di recupero Art. 12 Sezione IV	————	10% della partita 1
Spese peritali Art. 8 Sezione IV	————	€ 10.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo
Garanzia Portavalori Art. 4 Sezione IV	€ 200,00	Somma assicurata alla Partita 3
Guasti cagionati da ladri Art. 7 Sezione IV	€ 200,00	Somma assicurata alla Partita 4
Oggetti d'arte Art. 9 Sezione IV	€ 500,00	Somma assicurata alla Partita 6 Valore massimo risarcibile per singolo pezzo € 5.000,00
Furto con destrezza Art. 3 Sezione IV	€ 150,00	€ 3.000,00 per sinistro
Rapina (Partita 2 – lettera b) Art. 1 Sezione IV	Scoperto 10% per sinistro minimo € 150,00	Somma assicurata Partita 2 lettera b
Beni ed indumenti del personale dipendente Art. 11 Sezione IV	€ 100,00 per sinistro	€ 3.000,00 per sinistro
Mezzi di locomozione del personale dipendente Art. 11 Sezione IV	10% per sinistro minimo € 300,00	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Beni trasportati Art. 10 Sezione IV	————	Max 30% somma assicurata partita 1 per sinistro Max 10% somma assicurata partita 5 per sinistro
Insufficienza dei mezzi di chiusura Art. 21 Sezione IV	Scoperto 10% per sinistro con franchigia minima €. 200,00	

